

26 giugno 2020 Categorie: Finanziaria > Covid - 19

## Contributo a fondo perduto: l'istanza di sostituzione e di rinuncia

Autore: Giuseppe Avanzato

Come noto l'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 prevede la concessione di finanziamenti a fondo perduto a favore dei soggetti, persone fisiche e non, che entro i termini previsti presenteranno all'Agenzia delle Entrate un'apposita istanza.

Nello specifico, la trasmissione dell'istanza può essere effettuata a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020.

A seguito della presentazione dell'istanza è rilasciata al richiedente una prima ricevuta che attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, owero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Entro 7 giorni lavorativi dalla data della ricevuta di presa in carico è rilasciata una seconda ricevuta (sulle problematiche relative a questo aspetto si rimanda all'articolo *Fondo perduto: arrivano i pagamenti, ma la ricevuta non c'*è, pubblicato in data odierna) che attesta l'accoglimento dell'istanza ai fini del pagamento owero lo scarto dell'istanza, in tale ultimo caso con indicazione dei motivi del rigetto. Nel caso in cui l'istanza sia stata accolta ai fini del pagamento non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia.

## Ma cosa accade in caso di commissione di errori sull'istanza già presentata?

Una possibile risposta è rinvenibile a pagina 5 del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2020 laddove l'amministrazione Finanziaria precisa che "fino al 13 agosto 2020 è possibile, in caso di errore, presentare una nuova Istanza, in sostituzione dell'Istanza precedentemente trasmessa. L'ultima Istanza trasmessa nel periodo 15 giugno - 13 agosto 2020 sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo".

"È possibile, inoltre, presentare una **rinuncia** all'Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come **rinuncia totale al contributo**. La rinuncia può essere trasmessa anche **oltre il 13 agosto 2020**".

Altre informazioni sul punto sono reperibili a pagina 5 delle istruzioni alla compilazione dell'istanza laddove, proprio in merito alla predetta rinuncia, è dato leggere: "Se il richiedente, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al contributo richiesto con l'istanza, può presentare una rinuncia utilizzando questo stesso modello nel quale deve barrare la casella relativa alla rinuncia. In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto richiedente e dell'eventuale legale rappresentante (ed eventualmente i campi relativi all'intermediario delegato). La rinuncia riguarda sempre il totale del contributo. La rinuncia può essere trasmessa anche oltre i 60 giorni previsti per la presentazione dell'istanza e comporta la restituzione del contributo (se erogato). Se la rinuncia viene trasmessa prima dell'emissione della ricevuta di accoglimento dell'istanza (seconda ricevuta), è possibile inviare una nuova istanza entro il termine di scadenza previsto".

Ancora una volta non si può non evidenziare come la normativa non brilli per linearità e chiarezza, per cui cerchiamo di

## CASO A) Istanza presentata dal 15 giugno al 6 agosto 2020 contenente degli errori

- 1. Il contribuente si rende conto degli errori commessi prima della ricezione della ricevuta di accoglimento dell'istanza: in questo caso il contribuente potrà presentare una nuova istanza in sostituzione di quella già presentata contenente i dati corretti al fine di porre rimedio all'errore commesso. La nuova istanza sostituisce in toto la precedente e rimette in bonis il richiedente che, se in possesso dei requisiti, riceverà il contributo nei tempi ordinari.
- Inoltre è doveroso precisare che, in base a quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate, la sostituzione è reiterabile *n* volte all'interno dell'intervallo 15 giugno-13 agosto purché ogni volta la nuova istanza sostituisca la precedente prima che al contribuente sia pervenuta la seconda ricevuta ovvero quella che stabilisce l'accoglimento dell'istanza stessa.
- 2. Il contribuente si rende conto degli errori commessi solo dopo la ricezione della ricevuta di accoglimento dell'istanza: in questo caso non è più possibile sostituire l'istanza errata con quella corretta ai fini della ricezione del contributo ma sarà possibile solo presentare un'istanza di rinuncia al contributo al fine di non incorrere nelle gravose sanzioni previste in caso di erogazione del beneficio in mancanza dei requisiti previsti ex lege.
- 3. Infine, una terza ipotesi è che il contribuente si renda conto degli errori commessi **prima** della ricezione della ricevuta di accoglimento ma decida di presentare la **rinuncia**: questa scelta consente al contribuente di "eliminare" giuridicamente la precedente richiesta annullandola come se non fosse mai stata presentata, per cui il contribuente, entro i termini ordinariamente previsti e quindi entro il 13 agosto 2020, potrà comunque presentare ex novo l'istanza per l'ottenimento del contributo.

## CASO B) Istanza presentata dal 7 al 13 agosto 2020 contenente degli errori

La situazione è analoga a quella vista nel caso precedente ma sono doverose delle precisazioni.

1. Se l'istanza è stata presentata dal 7 al 13 agosto 2020, in base a quanto precisato dall'agenzia il contribuente, nelle more della ricezione della seconda ricevuta, potrà sostituire l'istanza errata con una nuova solo laddove presenti la nuova istanza entro le ore 24.00 del 13 agosto 2020 (anche se l'accoglimento giunge dopo tale data!!) perché a partire dal 14 agosto l'istante per rimediare all'errore potrà solo presentare una rinuncia, perdendo definitivamente la possibilità di ottenere il contributo richiesto. Ciò in quanto l'Agenzia nel provvedimento del 10 giugno lapidariamente afferma: "fino al 13 agosto 2020 è possibile, in caso di errore, presentare una nuova Istanza, in sostituzione dell'Istanza precedentemente trasmessa".

Questa precisazione risulta doverosa in quanto l'agenzia dispone di 7 giorni per esitare la richiesta per cui ben potrebbe accadere che il soggetto presenti l'istanza, ad esempio, il 10 agosto e riceva l'accoglimento il 16 agosto. In questo caso l'istante, sebbene non sia ancora giunta la seconda ricevuta, non potrà presentare una nuova istanza il 14 o il 15 agosto per sostituire quella precedente come visto nel caso sub A) ma dovrà necessariamente rinunciare al contributo ("La rinuncia può essere trasmessa anche oltre il 13 agosto 2020") e ciò proprio a causa dello sbarramento disposto dal provvedimento rispetto alla data del 13 agosto 2020.



© Informati S.r.l. - Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it